

CAMERA DEI DEPUTATI N. 509

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCÀ, LUCIDI, PREDÀ, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, REALACCI, WIDMANN, FRANCI, CENTO, ABBONDANZIERI, ANGIONI, ANNUNZIATA, BOATO, BOLOGNESI, BURLANDO, BURTONE, CAMO, CAPITELLI, CARBONI, CEREMIGNA, DE BRASI, ALBERTA DE SIMONE, DIANA, DI SERIO D'ANTONA, FANFANI, FRIGATO, GALEAZZI, GAMBINI, GASPERONI, GRIGNAFFINI, LUMIA, MAZZUCA, MEDURI, MERLO, MOLINARI, NIGRA, PASETTO, LUIGI PEPE, PETRELLA, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUGGERI, RUZZANTE, QUARTIANI, SINISCALCHI, SORO, TIDEI

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di riduzione dell'imposta comunale sugli immobili per le famiglie numerose

Presentata il 5 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non costituisce, certamente, oggetto di discussione il fatto che la proprietà della prima casa assolve ad una funzione sociale che « riempie » di significato lo stesso diritto di proprietà, così come è sancito dall'articolo 42 della Costituzione. È inoltre incontestabile il fondamentale ruolo che la casa riveste per la vita e per il futuro di ogni nucleo familiare. Dal 1949 ad oggi, dalla cosiddetta « legge Tupini », molti sono stati gli

interventi normativi che si sono succeduti con l'intenzione di introdurre delle agevolazioni creditizie e fiscali in materia di acquisto della prima abitazione, ma mai nessuno di essi contemplava la possibilità di prevedere una riduzione dell'aliquota sulla prima casa per le famiglie con figli.

Una misura di questo genere si andrebbe, di diritto, ad inserire nel più ampio contesto di una linea politica di sostegno alla famiglia, linea che, per essere real-

mente efficace, si deve muovere su tre fondamentali direttrici: un più pregnante sostegno monetario; la creazione di un più generale clima culturale favorevole alla famiglia (per mezzo, ad esempio, di una produzione normativa di stampo più prettamente civilistico che spazi dai diritti negati dell'infanzia ai diritti delle donne che lavorano in casa); una maggiore compatibilità tra lavoro di cura e responsabilità familiari.

La presente proposta di legge consta di un unico articolo, che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedendo la possibilità per i comuni, ferma restando comunque la loro discrezionalità, di stabilire delle riduzioni dell'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili, fino ad arrivare ad un tetto minimo dell'1 per mille, per le famiglie numerose.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. L'aliquota può essere deliberata dal comune in una misura inferiore al 4 per mille, fino al minimo dell'1 per mille, con riferimento ad immobili adibiti a prima abitazione, a favore del proprietario o del titolare di altro diritto reale, in misura inversamente proporzionale alla consistenza numerica del nucleo familiare. Tale consistenza numerica deve essere calcolata, oltre che sulla base del numero dei figli, anche su quello dei familiari conviventi a carico del proprietario dell'immobile o di altro titolare di diritto reale ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0004970